

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Ravvisabile lo stalking realizzato a mezzo urla, insulti e minacce dal balcone

<b>Data pubblicazione:</b>	14/03/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

## Contenuto

Nel panorama giuridico italiano, le condotte persecutorie, disciplinate dall'articolo 612-bis del Codice Penale, rappresentano un fenomeno di grande rilevanza. Questo reato, noto anche come **stalking**, punisce chiunque, attraverso condotte reiterate, minacci o molesti una persona, cagionando in essa un perdurante stato di ansia o paura, o inducendola a modificare significativamente le proprie abitudini di vita. Tra le varie modalità di realizzazione del reato, un'ipotesi sempre più frequente riguarda l'uso di **urla, insulti e minacce proferiti da un balcone**, con un impatto diretto sulla serenità della vittima e sull'equilibrio della sua vita quotidiana, nonché dei suoi familiari.

Questo articolo analizza le caratteristiche di tali condotte, le peculiarità del contesto, gli strumenti di tutela della vittima e le prove necessarie per contrastare efficacemente il fenomeno.

### CARATTERISTICHE DELLE CONDOTTE PERSECUTORIE

La norma richiede la presenza di due elementi fondamentali:

- La reiterazione delle condotte:** il comportamento deve essere ripetuto, anche in periodi di tempo ravvicinati, ma non può limitarsi a un singolo episodio;
- Le conseguenze psicologiche sulla vittima:** deve emergere un **perdurante stato di ansia e di paura**, un **fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari** ed una modifica sostanziale delle **abitudini** di vita.

Le condotte poste in essere da un balcone attraverso urla e minacce possono soddisfare entrambe le condizioni, soprattutto se si verifica una ripetizione degli episodi ed un crescendo di aggressività tale da influenzare la quotidianità della vittima.

### LE PECULIARITÀ DEL CONTESTO "DAL BALCONE"

Secondo la giurisprudenza, le urla, gli insulti e le minacce rientrano pienamente tra le condotte idonee a configurare il reato di stalking, purché rispettino i requisiti sopra indicati. In particolare, la **Cassazione Penale** ha spesso ribadito che **il reato di cui all'art. 612-bis non richiede la necessità di un contatto fisico diretto tra autore e vittima, ma può essere integrato anche attraverso comportamenti verbali**, come minacce o molestie, che incidano sulla sfera emotiva della vittima.

Un elemento centrale è l'effetto sulla vittima:

- Se le urla o le minacce generano **uno stato di ansia costante**, costringendo la persona a cambiare abitudini di vita (ad esempio, evitando determinate stanze dell'appartamento per paura di essere vista o udita), il reato può ritenersi integrato;
- Anche l'**intento intimidatorio o vessatorio** dell'autore può essere desunto dal contenuto e dal tono delle parole, nonché dal contesto relazionale tra le parti.

Le molestie perpetrate a mezzo urla da un balcone presentano alcune peculiarità:

- **Luogo visibile e udibile:** Il balcone diventa una sorta di "*palcoscenico*" per la messa in atto delle condotte, aumentando l'effetto delle minacce attraverso la loro pubblicità; il balcone diventa uno strumento per amplificare l'effetto intimidatorio delle stesse, rendendole pubbliche e udibili da vicini e passanti
- **Continuità e imprevedibilità:** La possibilità di affacciarsi in qualsiasi momento permette all'autore di reiterare facilmente le condotte, generando nella vittima una costante incertezza e un senso di vulnerabilità.
- **Uso dello spazio domestico come arma:** In un contesto di vicinato, l'abitazione dell'autore diventa il mezzo per imporre la propria presenza in maniera oppressiva e ineludibile.

### IL COMPORTAMENTO DELLO STALKER: IL BALCONE COME STRUMENTO DI CONTROLLO

Per lo stalker, il balcone rappresenta una *proiezione simbolica di potere e dominio*. Questo spazio, a metà strada tra il pubblico e il privato, **diventa un luogo strategico** per esercitare il controllo e imporre la propria presenza in modo visibile e pervasivo.

- **Motivazioni psicologiche dello stalker:**
- **Bisogno di dominio:** Lo stalker percepisce il balcone **come un palcoscenico** dal quale può manifestare il proprio potere in maniera pubblica. La possibilità di urlare, minacciare e insultare da

una posizione elevata **rafforza una dinamica di sopraffazione e intimidazione**;

- **Sensazione di impunità:** Essendo nel proprio **spazio privato**, **l'aggressore può sentirsi al riparo** da conseguenze immediate. Questo rinforza il suo comportamento, alimentandone la **convinzione** di essere in una posizione inattaccabile;
- **Esibizionismo aggressivo:** Il balcone permette di amplificare il messaggio aggressivo, non solo verso la vittima diretta, ma anche verso **eventuali spettatori**, come vicini o passanti. Le urla diventano uno **strumento per legittimare pubblicamente** il proprio dominio,
- **Il balcone come simbolo psicologico:**
- **Confine manipolabile:** Per lo stalker, il balcone rappresenta il confine tra il proprio spazio e quello della vittima, ma è un confine che viene deliberatamente violato attraverso l'uso della voce che gli permette di invadere il privato altrui, senza fisicamente attraversare una soglia;
- **Strumento di onnipresenza:** L'affacciarsi ripetuto, spesso imprevedibile, **crea nella vittima la sensazione che lo stalker sia costantemente presente**, eliminando ogni possibilità di sicurezza anche all'interno delle mura domestiche.

### **LA CONDIZIONE DELLA VITTIMA: PAURA, FRUSTRAZIONE, DISAGIO**

Il rapporto che si instaura tra lo stalker e la vittima è tipicamente caratterizzato da una dinamica di potere asimmetrica:

- Lo stalker agisce per rafforzare la propria percezione di controllo, spesso senza empatia per il disagio arrecato.
- La vittima, al contrario, si trova progressivamente privata di sicurezza e autostima, vivendo un'escalation di disagio emotivo e isolamento.

**Questo rapporto, spesso aggravato dalla pubblicità delle condotte (urla udibili da vicini o passanti), amplifica ulteriormente il senso di umiliazione e impotenza vissuto dalla vittima, che percepisce di essere costantemente sotto giudizio altrui.**

Chi subisce condotte persecutorie dal balcone vive una situazione di crescente vulnerabilità psicologica, aggravata dalla percezione di non poter sfuggire a tali dinamiche neppure nella propria **abitazione, luogo tradizionalmente associato alla sicurezza e al rifugio.**

- **Conseguenze psicologiche sulla vittima:**
- **Paura costante:** L'imprevedibilità delle condotte persecutorie – che possono manifestarsi in qualsiasi momento della giornata – **genera nella vittima uno stato di allerta continuo**. Questo porta a un'escalation di ansia, spesso associata a disturbi psicosomatici come insonnia, tachicardia e tensione muscolare;
- **Frustrazione e impotenza:** La vittima si sente impotente di fronte a una situazione che sfugge al

suo controllo. La difficoltà di arginare le molestie, spesso amplificata dall'apparente inviolabilità dello

spazio dello stalker, può portare a sentimenti di rassegnazione e autoaccusa;

- **Modifica delle abitudini di vita:** La necessità di evitare il contatto visivo o sonoro con lo stalker spinge la vittima a cambiare la propria routine. Ad esempio, potrebbe evitare di utilizzare determinati spazi della casa (come stanze affacciate verso il balcone dell'aggressore), limitando così la qualità della propria vita;
- **Il balcone come simbolo per la vittima:**
- **Spazio di oppressione:** Il balcone dello stalker diventa un simbolo di intrusione e violazione, un punto fisico che richiama costantemente il pericolo;
- **Senso di vulnerabilità:** Per la vittima, il balcone rappresenta una minaccia tangibile e costante, capace di infrangere la barriera simbolica tra pubblico e privato, rendendo la propria casa un luogo di disagio, anziché di sicurezza;
- **Perdita di controllo:** La vittima percepisce il balcone come uno strumento attraverso cui lo stalker può decidere arbitrariamente quando e come esercitare il proprio potere, privandola di qualsiasi senso di autodeterminazione.

## PROVE ED ACCERTAMENTI

### Prove e accertamenti

Ai fini probatori, assumono particolare rilevanza:

1. **Le testimonianze:** i vicini e gli altri testimoni possono confermare la reiterazione delle condotte e la loro natura minacciosa;
2. **Registrazioni audio o video:** sono strumenti utili per documentare il contenuto e la frequenza delle urla e delle minacce;
3. **Referti medici o psicologici:** eventuali certificazioni attestanti lo stato di ansia o stress della vittima rafforzano l'impianto accusatorio;
4. **Relazioni delle forze dell'ordine:** eventuali interventi documentano il contesto delle condotte.

## LA TUTELA DELLA VITTIMA

In casi del genere, è essenziale garantire una tempestiva tutela della vittima. Tra gli strumenti disponibili:

- **Ammonimento del Questore:** previsto dall'art. 8 del D.L. 11/2009, è una misura amministrativa preventiva che può essere richiesta dalla vittima;
- **Misure cautelari personali:** il giudice può disporre il divieto di avvicinamento o altre limitazioni alla libertà personale dell'indagato, tipo restrizioni specifiche come il divieto di affacciarsi al balcone o

l'obbligo di evitare contatti visivi con la vittima soprattutto se la vicinanza fisica (anche solo tramite

balconi confinanti) facilita la reiterazione delle condotte.

## CONCLUSIONI

Le molestie perpetrate dal balcone rappresentano un fenomeno complesso che, oltre a costituire gravi reati, incide profondamente sulla qualità della vita della vittima e della comunità circostante. La peculiarità di queste condotte sta nella loro capacità di trasformare uno spazio domestico in un luogo di oppressione, demolendo la fiducia e il senso di sicurezza che dovrebbero caratterizzare l'ambiente abitativo.

Inoltre, le condotte persecutorie attuate attraverso urla, insulti e minacce da un **balcone configurano non solo il reato di stalking ai sensi dell'art. 612-bis c.p., ma possono altresì integrare altre fattispecie di reato** con implicazioni che si estendono al contesto sociale e condominiale; le urla proferite dal balcone, se percepite anche dai vicini o da passanti, costituiscono una turbativa alla serenità dell'ambiente circostante, in quanto interferiscono con la tranquillità pubblica o privata di più persone e possono configurare anche il reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.).

Ancora, a livello **condominiale**, queste condotte creano un clima di tensione che non colpisce esclusivamente la vittima principale ma si estende all'intero contesto abitativo. In un condominio, infatti, la coabitazione richiede il rispetto di regole di convivenza civile, e comportamenti aggressivi e reiterati possono **danneggiare la serenità collettiva**: la percezione di insicurezza e l'impossibilità di godere appieno della propria abitazione non sono limitate alla vittima diretta, ma si estendono agli altri condomini che assistono o subiscono indirettamente le condotte moleste.

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.